



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 32 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “ Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmaco vigilanza e tracciabilità, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che vendono al dettaglio medicinali veterinari dietro presentazione di ricetta medica”.

Rep. Atti n. 176/CSR del 26 settembre 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 26 settembre 2012:

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'articolo 5, che prevede interventi urgenti nel campo della distribuzione di medicinali;

VISTO l'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con questa Conferenza, l'individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali, di cui al citato 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, per la vendita dei medicinali nonché la definizione degli ambiti di attività nei quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, con il quale sono stati fissati, ai sensi del predetto articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, previa intesa perfezionata presso questa conferenza il 2 febbraio 2012 (Rep. Atti n. 56/CSR), i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha stabilito che la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui al più volte citato articolo 5, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota in data 5 giugno 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta Intesa, lo schema di decreto in oggetto volto ad integrare il predetto decreto ministeriale 9 marzo 2012 con la fissazione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali che vendono medicinali veterinari, qualora vendano al dettaglio i suddetti medicinali dietro presentazione di prescrizione medico- veterinaria;

VISTA la lettera in data 11 giugno 2012, con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 18 luglio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative dello schema di decreto che interessa;

VISTA la nota del 24 luglio 2012, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento di cui trattasi che tiene conto delle osservazioni formulate dalle Regioni nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 2 agosto 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato l'assenso tecnico sullo schema di decreto in parola;

VISTA la lettera in data 7 settembre 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;

**SANCISCE INTESA**

sullo schema di decreto del Ministro della salute recante " Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmaco vigilanza e tracciabilità, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che vendono al dettaglio medicinali veterinari dietro presentazione di ricetta medica", nella versione pervenuta con la nota in data 24 luglio 2012 citata in premessa.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
Dott. Piero Gnudi